



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 65

Riunione del giorno 23 giugno 2020

48.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA affissa all'Albo il 20 dicembre 2019 – ATLETA N. D. M. e per essa dai sig.ri A. D. M. e D. N. M. n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore N. D.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Massimo Argirò | Componente |

in relazione al Ricorso ex art. 73 R.G. proposto da N. D. M. e per essa dai sig.ri A. D. M. e D. N. M. n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore N. D. M. per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V. in data 20 Dicembre 2019.

OSSERVA

Con ricorso inviato a mezzo PEC in data 27/12/2020, la sig.ra N. D. M. e per essa i sig.ri A. D. M. e D. N. M. n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore adivano codesto Tribunale per la riforma del provvedimento con il quale la Commissione Tesseramento Atleti rigettava il ricorso presentato dall'atleta avverso la delibera emessa dall'Ufficio Tesseramento FIPAV di sospensione dell'omologa del tesseramento dell'atleta N. D. M in attesa del completamento dell'International Transfer Certificate.

A sostegno del gravame, l'atleta, appellandosi all'autonomia giurisdizionale degli Organi federali rispetto ad altri organismi di carattere sovranazionale, lamentava la sussistenza di asseriti errori di valutazione perpetrati dall'Ufficio Tesseramento



nell'emanare il provvedimento contestato, evidenziando il regolare tesseramento dell'atleta N. D. M. fin dalla stagione 2013/2014, la residenza della stessa in Italia, la convocazione per la partecipazione ad uno stage della Nazionale pre-juniors femminile.

La ricorrente contestava, altresì, il provvedimento di sospensione dell'omologa (e la successiva conferma da parte della CTA con la reiezione del ricorso) fondato, a dire dell'atleta, sull'erroneo convincimento della sussistenza di un preventivo valido tesseramento presso la Federazione pallavolo bulgara.

Sul punto rivendicava l'inesistenza del tesseramento bulgaro a fronte di una pronuncia pubblicata dalla Corte di Sofia in data 9/5/2019 e passata in cosa giudicata attestante, sostanzialmente, la falsità del tesseramento bulgaro.

Il Tribunale Federale convocava la ricorrente per la riunione del 19/2/2020 trasmettendo copia del ricorso, ai sensi dell'art. 73, sesto comma R.G. anche alla società vincolante ASD STEFANESE VOLLEY.

Con atto trasmesso a mezzo PEC in data 18/2/2020, il sodalizio vincolante proponeva atto di intervento volontario ed adesivo al ricorso principale riproponendone, in diversa veste grafica, le doglianze di diritto.

A seguito della riunione del 19/2/2020, anche in base alle richieste della difesa della ricorrente proposte con memoria di "*Precisazioni e conclusioni*" trasmessa al Tribunale a mezzo PEC in data 17/2/2020 e reiterate dal difensore personalmente in sede di udienza, il Tribunale Federale rinviava il procedimento al 1/4/2020.

Con Ordinanza del 25/3/2020, attesa la situazione emergenziale a carattere nazionale determinata dalla diffusione del COVID-19, i provvedimenti governativi e Federali nonché il Comunicato del Presidente Federale FIPAV di sospensione di tutti i procedimenti fino al 31/5/2020, veniva disposto il rinvio del procedimento per la discussione fissata poi, con il consenso degli avvocati delle parti, per il giorno 17/6/2020.

In tale udienza, svolta, con il consenso delle parti in videoconferenza, l'avv. Termini rilevava di non aver ricevuto la nota a firma della Segreteria Generale FIPAV e di necessitarne ai fini difensivi.



Per tali motivi, il Presidente del Tribunale Federale disponeva trasmettersi alle Parti la risposta del Segretario Generale del 23/2/2020 rinviando la discussione al giorno 23/6/2020 in videoconferenza.

Con atto trasmesso a mezzo PEC in data 19/6/2020, l'avv. Termini, per conto della propria rappresentata, reiterava la richiesta di accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Alla riunione del 23/6/2020, svolta in videoconferenza con il consenso delle parti, l'avv. Alessandra Termini per la ricorrente ed il rappresentante della società vincolante intervenuta, discutevano oralmente la causa riportandosi ai propri libelli difensionali e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTA ha cassato il ricorso presentato dall'atleta – e con ciò confermando il provvedimento di sospensione dell'omologa dell'atleta N. D. M. in attesa dell'International Transfer Certificate – evidenziando come l'Ufficio Tesseramento Atleti si sia conformato alle decisioni della FIVB.

La richiesta avanzata dalla ricorrente di decidere “in autonomia” senza condizionamenti da parte di Organi giurisdizionali sovranazionali non coglie nel segno.

Ed invero, il Tribunale Federale (così come gli altri Organi amministrativi e giurisdizionali FIPAV) adottano le proprie deliberazioni sempre in modo imparziale, terzo ed autonomo.

La Federazione Italiana Pallavolo, per espressa norma statutaria (art. 1 Statuto Federale) è un soggetto giuridico riconosciuto dalla Federation Internationale de Volley Ball (FIVB) ed è obbligatoriamente tenuta a rispettare lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni di tale Federazione internazionale.

In altri termini, non si può validamente discorrere di “autonomia” e/o “indipendenza” quando si è giuridicamente vincolati al rispetto dell'impianto regolamentare e decisionale della FIVB.

Nel caso di specie, la pronuncia della Corte di Sofia del 9/5/2019 con la quale in via definitiva si attesterebbe la falsità/inesistenza del tesseramento della ragazza presso la



Federazione bulgara - e che la ricorrente pone a fondamento del proprio impianto difensivo - non risulta essere stata recepita dalla FIVB.

Anzi dalla documentazione acquisita al processo, la Federazione Internazionale ha ribadito la necessità di completamento della procedura di ITC in base alla regolarità del tesseramento bulgaro.

In difetto della recezione della pronuncia di Sofia da parte della FIVB, l'Ufficio Tesseramento Atleti ha correttamente disposto la sospensione dell'omologa del tesseramento (in attesa del completamento dell'ITC) e questo Collegio non può che ratificarne la decisione in base al combinato disposto dell'art. 1 Statuto FIPAV e art. 6.8.1. FIVB Sports Regulations 2018.

Tale ultimo articolato normativo, correttamente richiamato nell'impianto motivazionale della CTA, prevede espressamente che le *“Decisioni relative ai trasferimenti internazionali di giocatori basati su leggi e regolamenti nazionali e contro i diritti di una Federazione Nazionale (estera o nazionale) o contro la costituzione o regolamento della FIVB non sono vincolanti per la FIVB”*.

In difetto di recepimento da parte della FIVB della decisione che attesti l'inesistenza del tesseramento bulgaro della ricorrente, è evidente che tale tesseramento per la FIPAV rimanga valido dovendo l'atleta, al fine di omologare il proprio tesseramento italiano, completare la procedura internazionale di trasferimento.

Per tali motivi, alla luce della documentazione versata in atti e letta la nota della Segreteria Generale del 23/2/2020, il ricorso principale e l'atto di intervento adesivo devono essere respinti con incameramento della tassa ricorsi versata.

Su tale ultima circostanza, benchè il *nomen iuris* dello scritto difensivo della ASD Stefanese Volley qualifichi l'atto quale *“Atto di intervento volontario”* con conseguente necessità di versamento di autonoma tassa ricorsi come contributo per l'accesso ai servizi della giustizia, questo Tribunale ritiene che l'atto rientri nell'alveo di una memoria difensiva di un interessato al ricorso (ex art. 73, comma 6 R.G.) e quindi vada esente dal pagamento della su richiamata tassa.



Respinge il ricorso dell'atleta e l'atto di intervento della ASD Stefanese Volley e dispone l'incameramento della tassa ricorsi.

Roma, 24 Giugno 2020

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 luglio 2020